



COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.) PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 22/12/2015

Sommario

<u>CAPO I - PREMESSA.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Oggetto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Definizioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Prestazioni sociali agevolate.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Campo di applicazione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio.....</u>	<u>5</u>
<u>CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE (Indicatore Situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica).....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 - Nucleo familiare.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 - Indicatore della Situazione Reddituale (ISR).....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 - Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP).....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 - Scala di equivalenza.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitarie.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 12 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13 - ISEE corrente.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione.....</u>	<u>10</u>
<u>CAPO III - PROCEDIMENTI.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 15 - Autocertificazione ISEE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 16 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 17 - Banca dati ISEE comunale.....</u>	<u>13</u>
<u>CAPO IV - CONTROLLI.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 18 - Oggetto dei controlli del Comune.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 19- Ufficio controlli interni.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 20 - Forme e modi dei controlli.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 21 – Atti e adempimenti conseguenti all’attività di controllo.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 22 - Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 23 - Norme finali e transitorie.....</u>	<u>16</u>

CAPO I - PREMESSA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Vicenza.
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto attuativo emesso in data 07.11.2014 "Approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, del DPCM 159/2013".
3. Il presente atto disciplina, completa ed integra ogni altra determinazione, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.
4. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- "Prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, nonché dell'art. 1, comma 2, della Legge 08.11.2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- "Prestazioni sociali agevolate": prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria": prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura

sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali e accessorie allo loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Art. 3 - Prestazioni sociali agevolate

1. La determinazione e l'applicazione dell'ISEE, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e fermo restando le prerogative dei Comuni che possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.
2. Il Comune uniforma l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate a criteri di equità, di omogeneità e di pari opportunità nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.
3. Il Comune adotta di norma l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale criterio di valutazione della situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione.
4. Nei casi di prestazioni sociali agevolate per le quali e' previsto l'accesso o la misura della compartecipazione al costo del servizio correlati all'isee, e' fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare la dichiarazione isee. in tale caso non sara' concessa alcuna agevolazione tariffaria e l'accesso sara' precluso per i servizi che prevedono una soglia di ammissione.
5. Nell'ipotesi in cui l'ISEE non possa essere calcolato, in caso di prestazioni urgenti e indifferibili, queste ultime potranno comunque essere erogate per un periodo di tre mesi, fatto salvo il potere del Comune di ricalcolare la misura della compartecipazione alla spesa una volta acquisita l'attestazione ISEE.

Art. 4 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in genere alle prestazioni del Comune di Vicenza che hanno quale caratteristica primaria di accesso l'individuazione di particolari requisiti di natura economica; tali disposizioni si applicano altresì alle prestazioni dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

2. Le prestazioni assoggettate all'ISEE di cui al comma 1 sono individuate, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione, da considerarsi comunque non esaustiva:

- contributi economici non diversamente disciplinati dalla normativa statale e/o regionale (ad es. per integrazione del reddito familiare, per le tariffe delle utenze, ecc.);
- contributi per interventi di contrasto al disagio abitativo;
- contributi per usufruire del trasporto sociale;
- contributi economici per l'integrazione delle rette di accoglienza in strutture residenziali e semi-residenziali per anziani non autosufficienti;
- contributi per l'acquisto libri di testo e borse di studio;
- servizio di mensa e ristorazione scolastica;
- servizio asili nido;
- servizio di fornitura e consegna pasti a domicilio;
- servizio di assistenza domiciliare;
- servizio di telesoccorso;
- servizio di centro diurno socio-educativo per minori;
- servizio di sostegno socio-educativo per minori;
- inserimento di minori in comunità residenziali;
- soggiorni climatici per anziani;
- agevolazioni per il trasporto urbano.

Art. 5 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio

- I criteri di accesso alle prestazioni, gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, le fasce di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale, fatte salve le competenze regionali e in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie e ferme restando le programmazioni a livello di Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS per garantire omogenei criteri di accesso ai servizi socio-sanitari.
- La Giunta provvede a rendere omogenei e coerenti tra loro, in riferimento alla tipologia dei servizi del Comune, le varie soglie ISEE per l'accesso e/o la compartecipazione al costo dei servizi, in modo che l'erogazione delle prestazioni avvenga nell'ambito di una visione unitaria delle attività.

CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 6 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE (Indicatore Situazione Economica Equivalente/ Indicatore Situazione Economica)

1. Il richiedente presenta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, un'unica

dichiarazione sostitutiva, in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 4 del DPCM 159/2013, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

2. L'attestazione, conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE, è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.
4. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni agevolate.
5. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 4 del DPCM 159/2013, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
6. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), determinato ai sensi dell'articolo 5 del DPCM 159/2013, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinato ai sensi dell'articolo 6 del DPCM 159/2013.

Art. 7 - Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, come definito dall'art. 3 del DPCM 159/2013.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica è attratto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti, oltre che nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 3 del DPCM 159/2013, anche nel caso in cui sia stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi degli artt. 6 e 12 del D. L. 132/2014, conv. in L 162/2014.

Art. 8 - Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare, come definite dall'art. 4 del DPCM 159/2013.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013, qualora il nucleo familiare che richiede l'intervento economico ne abbia percepito uno o più di uno nell'anno precedente la presentazione della DSU ISEE, il Comune, al fine di accertare il requisito economico per il mantenimento di detto intervento, provvederà a sottrarre dal valore ISE indicato nella relativa attestazione l'importo complessivo degli interventi economici percepiti. Tale sottrazione avverrà sino a concorrenza dell'importo degli interventi economici dichiarati ai fini del calcolo dell'ISEE, così come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera f) del DPCM 159/2013.

Art. 9 - Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare come definito all'art. 5, commi 2 e 3, del DPCM 159/2013, nonché del patrimonio mobiliare di cui all'art. 5, commi 4, 5 e 6 del DPCM 159/2013.

Art. 10 - Scala di equivalenza

1. I parametri della scala di equivalenza, corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, sono definiti nell'allegato 1 del DPCM 159/2013 come segue:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.
3. Si richiamano, inoltre, le disposizioni di cui all'allegato 1 del DPCM 159/2013 relative all'applicazione delle maggiorazioni.

Art. 11 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitarie

1. Le prestazioni socio-sanitarie, ai sensi della definizione di cui all'art. 1, lett. f, del DPCM 159/2013, sono identificate come le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali

soggetti:

- di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera o para-alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio anche per frazioni temporali intermedie;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
2. Nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), ferma restando la possibilità di scegliere il nucleo familiare ordinario.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano le seguenti regole di calcolo:
- a) non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
 - b) si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio (salvo quest'ultimo non disponga già di autonoma DSU, della quale dovrà indicare gli estremi), secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, del DPCM 159/2013. La componente aggiuntiva non è calcolata nel caso:
 - siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;
 - quando risulti provata e accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici, secondo le modalità stabilite con l'articolo 16;
 - c) le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute dopo la prima richiesta di prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la prima richiesta di prestazioni, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.
4. In presenza di beni mobili o immobili (purchè non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge) il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per attivare forme di alienazione dei beni medesimi, o per la loro locazione, o per un utilizzo ai fini sociali, fermo restando che il ricavato sia vincolato al pagamento della retta. In assenza di accordi la contribuzione comunale costituisce anticipazione di

quanto dovuto dal beneficiario, con titolo, da parte del Comune, a rivalersi sulla futura eredità.

Art. 12 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo tranne ricorra uno dei casi previsti dall'art. 7, comma 1, lett. a, b, c, d, e del DPCM 159/2013.

Art. 13 - ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
 - **RISOLUZIONE:** lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - **MANCATO RINNOVO:** lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - **CESSATA ATTIVITA':** lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del DPCM 159/2013, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 159/2013. Prima del calcolo dell'ISEE corrente, pertanto, deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione di un ISR, sulla quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo e la produzione dell'ISEE corrente.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai redditi di cui all'art. 9, comma 3, del DPCM 159/2013.
4. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e la certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui ai

commi 3 e 4, dell'art. 9 del DPCM 159/2013,.

5. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU, ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni.

Art. 14 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per le prestazioni di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:
 - a) nel caso in cui il procedimento preveda un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
 - b) per i procedimenti che prevedano l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente;
 - c) per i procedimenti relativi ai servizi scolastico-educativi, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero anno educativo/scolastico;
 - d) per i procedimenti che prevedano l'erogazione di contributi sulla base di progetti socioassistenziali, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero periodo di erogazione previsto dal progetto, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi.
2. Qualora il cittadino presenti una nuova DSU al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova DSU decorrono dal mese successivo alla presentazione.
3. Qualora sia il Comune a richiedere una DSU aggiornata, nel caso di variazione del nucleo, gli effetti della nuova DSU decorrono dal mese successivo alla data di ricezione della richiesta da parte del cittadino.

CAPO III - PROCEDIMENTI

Art. 15 - Autocertificazione ISEE

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei

rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di far produrre al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.

3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel successivo capo IV.
4. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

Art. 16 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

1. L'accertamento da parte della "pubblica autorità competente in materia di servizi sociali" dello stato di abbandono del coniuge non convivente (art. 3, comma 3, lett. e, del DPCM 159/2013), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (art. 6, comma 3, lett. B, punto 2, del DPCM 159/2013) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (art. 7, comma 1, lett. D, del DPCM 159/2013) viene effettuato con le seguenti modalità:

a) il soggetto interessato dovrà presentare, presso il servizio sociale competente, richiesta di rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità dichiarando, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, a titolo esemplificativo:

- nel caso di abbandono del coniuge:
 - situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
 - situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno biennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
 - situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
 - istituti giuridici non riconosciuti dall'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti delle competenti autorità di uno stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
- nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore:
 - l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio

condivise;

- l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari percepiti dal genitore;
- l'assenza di comproprietà ovvero di diritti reali di godimento su immobile di proprietà del genitore;
- presenza di certificati dell'autorità giudiziaria (decreti emessi di sospensione della potestà genitoriale, inserimento in strutture di accoglienza, ecc.);

● nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni:

- l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise;
- l'assenza di atti registrati e trascritti nei quali i genitori non coniugati e non conviventi risultino coparti;

b) a fronte della richiesta di accertamento, il servizio sociale competente procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione;

c) il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Abitativi, a seguito dell'istruttoria compiuta dall'assistente sociale competente, anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate, accerta con determina l'eventuale stato di abbandono o di estraneità, fissando altresì la scadenza dell'attestazione;

d) nei casi in cui, a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera b) si rilevi l'insufficienza di elementi atti a comprovare lo stato di abbandono o di estraneità, il Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi rigetta l'istanza.

2. Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 17 - Banca dati ISEE comunale

1. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate alimenteranno la banca dati ISEE comunale appositamente costituita dai servizi informatici con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.
2. La banca dati sarà condivisa dagli uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

4. Tale banca dati è istituita inoltre con l'obiettivo di alimentare la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate di cui al decreto direttoriale INPS n. 8 del 10/4/2015.
5. Nelle more della costituzione della Banca dati ISEE comunale, per il rilascio della certificazione attestante i benefici ricevuti, da produrre ai CAAF in sede di compilazione della DSU, si stabilisce, in via transitoria, la seguente modalità:
 - a) il Settore che riceve la richiesta di rilascio della certificazione da parte di un cittadino, acquisisce dagli altri Settori che erogano prestazioni agevolate, i dati relativi ai benefici concessi al medesimo nucleo familiare;
 - b) Il medesimo Settore rilascia un'unica dichiarazione comprensiva di tutti i benefici erogati dal Comune.

CAPO IV - CONTROLLI

Art. 18 - Oggetto dei controlli del Comune

Ai sensi di quanto disposto dagli art. 71 e seguenti del DPR 445/2000 il Comune, in qualità di ente erogatore di una prestazione sociale agevolata, svolge i controlli sulle istanze, i documenti allegati, le DSU ISEE presentate dai richiedenti, nel rispetto dei ruoli e delle competenze previsti dall'art. 11 del DPCM 159/2013.

Art. 19– Ufficio controlli interni

I controlli di cui all'art. 18 sono effettuati dall'ufficio controlli interni sezione autonoma di controllo strategico, di gestione e di qualità diretta dal Direttore Generale di cui all'art. 11 comma 12 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di Controlli Interni.

Art. 20 - Forme e modi dei controlli

1. I controlli possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono essere, poi, di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
2. Il **controllo puntuale**, attivato in applicazione dell'art. 71 del DPR 445/2000, riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle DSU e per i quali si ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può consistere, a titolo esemplificativo:
 - a) nel riscontro, anche casuale, di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
 - b) nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;

- c) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
 - d) nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale;
 - e) nella incongruità del reddito dichiarato con la composizione e l'esigenza del nucleo familiare, a titolo esemplificativo nei seguenti casi:
 - somma dei redditi ai fini ISEE pari a zero;
 - somma dei redditi ai fini ISEE inferiore al canone annuo di locazione, in assenza di morosità, o alla rata annua del mutuo per acquisto/costruzione dell'immobile ad uso abitazione.
 - f) è inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.
3. Il **controllo a campione** è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati per tipologia di prestazioni assoggettate all'ISEE mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore a 10 per tipologia e fino ad un massimo del 20% su base annuale, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di assoggettare a verifica una percentuale maggiore.
4. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
- a) l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione procedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni;
 - b) la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data;
 - c) la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Art. 21 – Atti e adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. In caso di attivazione dei procedimenti di controllo sulle DSU viene garantito il

contraddittorio con l'interessato. Qualora si rilevino difformità o incongruenze lo stesso viene formalmente invitato a presentare, nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e/o documentazione atta a giustificare le difformità rilevate.

2. Qualora nel corso dei controlli si rilevino irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, il Comune invita i soggetti interessati a regolarizzare le dichiarazioni presentate, entro un termine assegnato in pendenza del quale il procedimento resta sospeso.
3. Nelle situazioni di DSU non veritiera, ad eccezione dei casi di cui al precedente comma 2, si procederà come segue:
 - nel caso di “**controllo preventivo**”, l'istanza verrà rigettata con comunicazione all'interessato e, qualora si ravvisino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, e alla comunicazione all'INPS delle dichiarazioni mendaci. La comunicazione all'interessato vale altresì ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;
 - nel caso di “**controllo successivo**”, si adotteranno i provvedimenti di cui all'art. 75 del DPR 445/2000, dando comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento. Si procederà, quindi, alla revoca del beneficio concesso con decorrenza dalla data in cui lo stesso è stato conseguito ed a recuperare le somme indebitamente percepite o le maggiori tariffe dovute.
4. In caso di controllo di tipo successivo, quando il valore del beneficio indebitamente percepito è pari o inferiore ad € 3.999,96, viene applicata la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822,00 in rapporto proporzionale con il beneficio conseguito. Tale sanzione non potrà comunque superare il triplo del beneficio conseguito (art. 316 ter c.p.).
5. Qualora il valore del beneficio indebitamente percepito sia superiore all'importo sopra indicato, deve essere inoltrata la segnalazione alla Procura della Repubblica e, nei casi di maggior reddito accertato, applicata la sanzione di cui all'art. 38, comma 3, della Legge 30.07.2010, n. 122, determinata in misura proporzionale al beneficio economico conseguito e comunque entro il limite minimo di € 500 e massimo di € 5.000.
6. Nei casi diversi dal comma 5 (maggior reddito accertato), l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al precedente comma 5.
7. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che

erogano prestazioni agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE.

8. Gli esiti dei controlli devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale.

Art. 22 - Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale si avvale, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, di convenzioni o protocolli operativi con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. Il nucleo di controllo invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
3. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo dalla Guardia di Finanza.

Art. 23 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione con esso incompatibile.
3. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo, ferma restando la permanenza del requisito della residenza nel Comune di Vicenza. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
5. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.